

| | | | |
|-------------|---|-------------------------|---|
| Tipologia: | FISCO | |  ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI |
| Protocollo: | 2003811 | Data: 14.03.2011 | |
| Oggetto: | VERSAMENTO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI ANNO 2011 | | |

VERSAMENTO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI ANNO 2011

Gentile Associato,

Le ricordiamo che per le società di capitali (S.r.l., S.p.A., ecc.), anche se in fase di liquidazione, **mercoledì 16 marzo 2011** è l'ultimo giorno utile per il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali e dei registri contabili.

L'ammontare della tassa è determinato nella misura forfetaria di:

- Euro 309,87, se il capitale è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio 2011, ad Euro 516.456,90;
- Euro 516,46, se il capitale è superiore, alla data del 1° gennaio 2011, ad Euro 516.456,90.

La tassa annuale è deducibile ai fini delle imposte IRES e IRAP ed è dovuta a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine.

Il pagamento deve essere effettuato tramite l'utilizzo del modello di pagamento F24, indicando nella **sezione Erario il codice tributo 7085** "Tassa annuale vidimazione libri sociali" e **l'anno di riferimento nella forma AAAA (2011)**.

Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite intermediari, con modalità di pagamento telematiche (c.d. "Modello F24 telematico").

E' altresì possibile utilizzare l'istituto della "compensazione" con altri tributi e/o contributi a credito.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2011.

Qualora venga omissis il versamento entro il termine previsto, è possibile adempiere successivamente attraverso l'istituto del **ravvedimento operoso** che prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni ridotte (modificate dalla legge di stabilità 2011 a decorrere dal 1° febbraio 2011 vedi Circolare Fisco 2001611 del 1/2/2011):

- **3%** in caso di versamento **entro 30 giorni** dalla scadenza;
- **3,75%** in caso di versamento successivo al 30° giorno ma comunque **entro un anno** dalla scadenza.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Si ricorda che il ravvedimento della tassa annuale è atipico in quanto richiede di fatto la compilazione di due distinti modelli di versamento. Nello specifico la tassa dovuta, maggiorata dei relativi interessi legali (1,5%), va versata: con mod. F24 telematico – sezione “Erario”; codice tributo “7085” il versamento della sanzione ridotta va invece effettuato con mod. F23, indicando nel campo 6, il codice ufficio “RCC”; nel campo 9, la causale “SZ”; nel campo 11, il codice tributo “678T”.

Le società di persone (S.n.c.) e le ditte individuali, non sono interessate al sopra citato versamento.

Lo Studio Scardovelli & Associati S.S. rimarrà chiuso nei giorni di giovedì 17 marzo 2011 (Festa Nazionale 150° dell’Unità d’Italia) e venerdì 18 marzo 2011 (Patrono di Mantova).

Distinti saluti.

per ASSOSNAI
il Consulente fiscale
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)